



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti



**COMITATO REGIONALE SICILIA**



Via Commendatore Orazio Siino snc  
90010 FICARAZZI (PA)  
Telefono diretto 0916808461  
Fax 0916808462  
Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

**STAGIONE SPORTIVA 2016/2017  
COMUNICATO UFFICIALE N° 297 CSAT 21  
DEL 21 FEBBRAIO 2017**

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

**COMUNICAZIONE**

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

**1) Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

**2) Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

### APPELLI

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv. Sandro Geraci, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 21 febbraio 2017 ha assunto le seguenti decisioni.**

#### **Procedimento n. 96/A**

ENNA CALCIO S.C.S.D. (EN) Avverso omologazione risultato gara - Campionato 1<sup>a</sup> Cat. Girone "G" Gara Armerina/Enna del 17/12/2016 - C.U. n. 267 del 01/02/2017

Con appello inviato a mezzo PEC in data 08/02/2017 la Società Enna Calcio impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale che, nel rigettare il reclamo dalla stessa presentato, ha confermato il risultato conseguito in campo.

L'appellante sostiene, qui in sintesi, che la gara in oggetto non ha avuto un regolare svolgimento, sia per la violenta aggressione posta in essere dall'allenatore/calciatore in danno di un proprio atleta che era costretto ad abbandonare la gara per essere ricoverato al pronto soccorso, sia per le minacce subite dai calciatori dell'Enna prima della gara e durante la gara ed in particolare di quelle proferite dal predetto allenatore/calciatore.

Per cui in applicazione del combinato disposto degli artt. 1 (*rectius* 1bis) e 17 del C.G.S. l'appellante chiede in via principale che le venga assegnata gara vinta per 0 -3, mentre in via del tutto subordinata chiede che alla Soc. Armerina venga applicata la sanzione di punti tre di penalizzazione in classifica.

L'A.S.D. Armerina controdeduce con memoria inviata a questa Corte a mezzo PEC in data 18/02/2017 ed all'Enna Calcio con raccomandata in pari data, chiedendo anch'essa l'audizione.

All'udienza odierna il rappresentante della Società appellante, avendone fatta specifica e tempestiva richiesta, ha insistito, illustrandoli a mezzo del proprio legale, nei motivi di impugnazione.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente dichiara inammissibile la memoria difensiva e la contestuale richiesta di audizione dell'A.S.D. Armerina, perché inviata oltre i termini di cui al combinato disposto degli artt. 46 comma 7 e 36 comma 6 C.G.S. Dagli accertamenti fatti la raccomandata a.r. inviata dalla Società appellante è pervenuta all'Armerina in data 09/02/2017, mentre i suddetti atti risultano inviati solo in data 18/02/2017.

Devono altresì essere dichiarati inammissibili la produzione fotografica, in quanto non ricorrono le ipotesi previste dal comma 1.2 dell'art. 35 del C.G.S. ed ancora gli articoli di stampa prodotti, in quanto il presente procedimento si basa unicamente sulle risultanze ufficiali, che appaiono chiare e prive di contraddizioni che sole potrebbero determinare la necessità, invocata dall'appellante, di richiedere un supplemento di referto. Di contro può senz'altro trovare ingresso l'esito della dimissione del calciatore oggetto di violenza, rilasciato dal pronto soccorso, avendo questo carattere certificatorio.

Nel merito letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva che al termine del 1° tempo l'arbitro ha espulso il sig. Mirko Fausciana, indicato con il n. 8 della distinta dell'Armerina, perché dava un forte pugno in faccia ad un avversario, causandogli forte dolore e stordimento, tant'è che lo stesso doveva essere trasportato all'ospedale. Lo stesso sig. Fausciana, inoltre, intimidiva gli altri calciatori avversari apostrofandoli con frasi dall'evidente tenore minaccioso ed oltraggioso.

A seguito di ciò vi era un principio di rissa che vedeva coinvolto un altro giocatore dell'Armerina e ben due calciatori dell'Enna, i quali a loro volta venivano espulsi dal direttore di gara.

Dal referto risulta ancora che erano presenti le Forze dell'ordine, mentre nulla risulta circa le presunte intimidazioni avvenute prima e durante la gara lamentate dalla appellante ad eccezione del comportamento del Fausciana, peraltro limitato a quanto avvenuto alla fine del 1° tempo.

Questa Corte rileva ancora che il gravame della Società Enna in maniera poco chiara accosta due fattispecie assolutamente distinte tra loro e cioè il comportamento violento e minaccioso del calciatore allenatore avversario e le minacce ed intimidazioni subite prima e durante la gara, che avrebbero condizionato il comportamento dei calciatori in campo.

Ciò posto il gravame comunque risulta infondato, atteso che il comportamento violento posto in essere dal sig. Fausciana è avvenuto nella sua qualità di calciatore, essendo stato quest'ultimo inserito nella distinta gara con il n. 8, con la conseguenza che non trova applicazione il 1° comma dell'art. 17 del C.G.S.

Infatti, il comportamento violento del calciatore dell'Armerina va piuttosto inquadrato come un fatto di gioco, che come tale non va ad alterare il regolare svolgimento della gara, anche perché la presunta alterazione del potenziale atletico lamentato dalla appellante sarebbe stata sicuramente bilanciata dall'espulsione del sig. Fausciana, permettendo all'Enna di giocare in superiorità numerica, ove altri suoi atleti, nel medesimo contesto, non avessero adottato un comportamento violento in danno degli avversari.

Così come non trova applicazione la seconda parte dell'art. 17 comma 1 C.G.S. trattandosi di norma specifica che non può trovare applicazione analogica al caso in esame, così come correttamente statuito dal giudice di prime cure.

Risultano, infine, sfinite di qualsiasi prova le asserite intimidazioni subite prima e nel corso della gara dall'Enna Calcio, né il comportamento minaccioso del sig. Fausciana appare tale da condizionare il risultato della gara essendosi, come già detto, esaurito in unico contesto, così come risultante dal referto di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

### **Procedimento n. 101/A**

A.S.D. MONREALE CALCIO A 5 (PA) avverso assegnazione gara perduta per 0-6; squalifica fino al 31/05/2017 del calciatore sig. Luigi Aruta; squalifica per sei gare del calciatore sig. Michele Patti; squalifica per cinque gare del calciatore sig. Moreno Ferraro; squalifica per tre gare calciatore Roberto De Simone; ammenda di € 200,00 - Campionato C5 Serie C2, Gara Studio De Santis/Monreale Calcio a 5 del 28/01/2017 – C.U. n. 267 del 01/02/2017

Con appello ritualmente proposto il Monreale Calcio a 5, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo in buona sintesi e per quello che qui ci riguarda che la sospensione della gara è da addebitare ad esclusivo fatto e colpa del sig. Francesco De Santis, allenatore della consorella, il quale entrava in campo ed aggrediva il sig. Michele Patti calciatore tesserato per l'odierna reclamante, venendo così a determinare una rissa che coinvolgeva tesserati di entrambe le società. Per la qual cosa chiede che la gara venga ripetuta a porte chiuse, con conseguente riduzione dell'ammenda.

Per quanto attiene la squalifica a carico del calciatore sig. Michele Patti l'appellante chiede una congrua riduzione della sanzione, in quanto trattasi di calciatore solitamente corretto, rimasto solo vittima di una aggressione da cui ne è scaturita poi una rissa; ancora, per

quanto attiene la squalifica a carico del sig Luigi Aruta, l'appellante evidenzia che il predetto calciatore è stata espulso per somma di ammonizioni, mentre il suo comportamento minaccioso non si è mai tradotto in alcun atto concreto che abbia potuto determinare qualche conseguenza fisica in danno del direttore di gara. L'appellante chiede infine una riduzione delle squalifiche a carico dei calciatori Roberto Di Simone e Moreno Ferraro, in quanto non corrispondenti a quanto dagli stessi posto in essere.

Quanto sopra è stato ribadito all'udienza odierna dal difensore della società avendone fatto rituale e tempestiva richiesta.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preliminarmente rileva che la richiesta di supplemento di referto avanzata dalla reclamante va disattesa risultando il referto chiaro e privo di contraddizioni.

Nel merito, letto il referto di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva che al 21' del 2° tempo è stato espulso il calciatore titolare del Monreale Calcio a 5 sig. Luigi Aruta per doppia ammonizione. Una volta avuto notificato il provvedimento disciplinare il predetto calciatore assumeva un comportamento fortemente minaccioso nei confronti del direttore di gara ma veniva prontamente fermato dai propri compagni che cercavano di allontanarlo. Questi riusciva, però, ad eludere i propri compagni e tentava con fare minaccioso di raggiungere nuovamente il direttore di gara venendo bloccato ancora una volta ed allontanato.

Al 22' del 2° tempo è stato espulso il sig. Michele Patti, calciatore titolare del Monreale Calcio a 5, per doppia ammonizione, ma prima che potesse essergli notificato il provvedimento disciplinare il sig. Francesco De Santis, allenatore della Soc. Studio De Santis, entrava sul terreno di gioco ed aggrediva il predetto calciatore, facendo sì che si scatenasse una rissa a cui partecipava lo stesso Patti, che colpiva con calci e pugni diversi calciatori della squadra avversaria.

L'arbitro inoltre individuava tra i partecipanti alla rissa il calciatore Roberto De Simone, calciatore titolare del Monreale Calcio a 5, ed il calciatore Giorgio Cutrone, calciatore titolare dello Studio De Santis, che reciprocamente si minacciavano e spintonavano violentemente, per cui li considerava a sua volta espulsi.

A questo punto, trovandosi la soc. Monreale Calcio a 5 con meno di tre calciatori titolari in campo, il direttore di gara considerava chiusa la gara emettendo il triplice fischio finale.

Nonostante ciò, riferisce ancora l'arbitro nel suo referto, la rissa proseguiva e per quello che qui ci interessa egli riusciva a riconoscere il calciatore sig. Moreno Ferraro che colpiva con spintoni, calci e pugni calciatori avversari.

Rientrato negli spogliatoi il direttore di gara trovava dinanzi alla porta del proprio spogliatoio ancora una volta il calciatore sig. Luigi Aruta che persisteva nel suo comportamento fortemente minaccioso.

Ciò posto quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara, per cui vanno confermate tutte le statuizioni a carico della Soc. Monreale Calcio a 5, così come vanno confermate le statuizioni a carico del calciatore sig. Luigi Aruta, risultando la squalifica inflittagli congrua e non suscettibile della benché minima riduzione, stante i gravi e reiterati comportamenti minacciosi nei confronti del direttore di gara a nulla rilevando il fattivo e dovuto intervento di altri tesserati della medesima società. Deve inoltre essere confermata anche la squalifica a carico del calciatore sig. Roberto De Simone, atteso che la sanzione a suo carico risulta essere stata irrogata nel minimo edittole di cui all'art. 19 comma 4 lett. b) del C.G.S.

Di contro il gravame può trovare parziale accoglimento per quanto attiene le squalifiche a carico dei calciatori sigg. Michele Patti e Moreno Ferraro, le cui sanzioni devono essere rideterminate in termini più equi, così come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in cinque gare la squalifica a carico del sig. Michele Patti ed in quattro gare la squalifica a carico del calciatore sig. Moreno Ferraro, confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

### **Procedimento n.102/A**

FRANCESCO GAGLIONE (Nuova Pol. Acquedolci-ME) appello personale avverso la squalifica per quattro gare - Campionato 1<sup>a</sup> Cat. Girone "B" Gara N.P. Acquedolci/Cefalù Calcio del 29/01/2017 - C.U. n. 267 del 01/02/2017

Con tempestivo reclamo il sig. Francesco Gaglione ha impugnato la decisione in epigrafe riportata.

In buona sintesi il reclamante sostiene che la sanzione così come inflittagli dal Giudice Sportivo Territoriale è sproporzionata rispetto all'effettivo accadimento dei fatti. Infatti, secondo la sua ricostruzione, quanto commesso non sarebbe altro che un normale fallo di gioco non connotato dalla volontà di arrecare danno all'avversario, mentre al direttore di gara si sarebbe limitato a dire di non espellerlo ma di ammonirlo.

Il tutto sarebbe comprovato da un video che chiede di produrre. Sempre ai fini istruttori chiede che venga ascoltato sia il Commissario di campo presente che l'arbitro.

Quanto sopra è stato ribadito dal ricorrente all'udienza odierna avendone fatto specifica e tempestiva richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente deve dichiarare inammissibile la produzione video ai sensi dell'art. 35 comma 1.2 del C.G.S., in quanto non si verte in un caso di scambio di persona e ciò senza contare che il video non offre alcuna garanzia tecnica e documentale.

Parimenti inammissibili appaiono le ulteriori richieste istruttorie in quanto la competenza del Commissario di campo in ordine a fatti violenti posti in essere dai calciatori è limitata a quegli episodi che sono sfuggiti alla percezione degli ufficiali di gara, mentre per quanto riguarda il direttore di gara non se ne ravvisa la necessità risultando il suo rapporto chiaro e coerente.

Nel merito, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva che al 43' del 2° tempo il sig. Francesco Gaglione è stato espulso per avere colpito un avversario con un "violento" calcio alle gambe senza avere la possibilità di giocare il pallone, causando così l'uscita dal campo del predetto calciatore che successivamente veniva avviato al pronto soccorso.

Alla notifica del provvedimento di espulsione il predetto calciatore prendeva il direttore di gara per le braccia e stringendogli i polsi gli "intimava" di ritirare il provvedimento appena assunto sostituendolo con una ammonizione.

Pertanto la riduttiva ricostruzione dei fatti come rassegnata dal ricorrente, non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione così come inflitta dal Giudice di prime cure risulta congrua a quanto posto in essere dal sig. Gaglione e, pertanto, non suscettibile della benché minima riduzione, con la conseguenza che il gravame non può trovare accoglimento.

Infatti il Giudice Sportivo Territoriale nel comminare l'impugnata squalifica ha senz'altro tenuto conto della non volontarietà del grave fallo commesso limitando così in due giornate la squalifica a fronte delle tre giornate previste dalla lett. b) del comma 4 dell'art. 19 del C.G.S.; così come ha senz'altro ritenuto irrilevante il comportamento tenuto dal Gaglione nei confronti dell'arbitro limitando la sanzione al minimo edittale di cui alla lett. a)



del comma 4 dell'art.19 C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello e per l'effetto dispone la incamerarsi la tassa reclamo versata (€ 65,00).

**Procedimento n.103/A**

A.S.D. SPORTING PRIOLO (SR) – richiesta atti gara campionato 1^ Categoria gir. "E" Sporting Priolo/ERG del 05/02/2017.

La società Sporting Priolo ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe, con fax del 09/02/2017, al fine della proposizione di appello avverso provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice di prime cure. La predetta società non ha tuttavia fatto pervenire i motivi di appello nei termini di cui all'articolo 36 comma 2 del C.G.S.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 8 e 36 comma 6 del C.G.S.,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il proposto gravame e dispone l'addebito della tassa reclamo non versata pari a € 130,00=

**Procedimento n. 106/A**

A.S.D. PRO LOCO SANT'AMBROGIO CEFALU' (PA) Avverso squalifica 5 gare calciatore sig. Pasquale Marsala - Campionato 2^ Categoria (gir. B), Gara Stella del Mare/Pro loco Sant'Ambrogio Cefalù del 105/02/2017 - C.U. n. 278 del 08/02/2017.

Con appello ritualmente proposto, l'A.S.D. Pro Loco Sant'Ambrogio Cefalù impugna la sanzione indicata in epigrafe, chiedendo la revoca della squalifica comminata al calciatore sig. Marsala ovvero, in via subordinata, la sua riduzione.

L'appellante produce un video dell'accaduto, sostenendo, in buona sintesi, che quanto posto in essere dal proprio tesserato è stato causato da un comportamento antiregolamentare di un calciatore avversario non rilevato dal direttore di gara.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preliminarmente deve dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 35 comma 1.2 del C.G.S., la video produzione, non ricorrendone i presupposti normativi.

Nel merito, letto il referto di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva che al 21' del primo tempo è stato espulso il calciatore sig. Pasquale Marsala per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro, che a suo dire doveva ammonire il calciatore avversario che poco prima aveva commesso un fallo a suo danno.

Dopo avere avuto notificato il provvedimento di espulsione, il predetto calciatore mettendosi testa contro testa con il direttore di gara, proseguiva nel suo comportamento protestatario e persisteva nonostante questi indietreggiasse. A questo punto intervenivano i suoi compagni di squadra che lo allontanavano "con forza" sebbene egli cercasse di divincolarsi.

In ragione di quanto sopra quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara, né si ritiene sussistano motivi per ridurre la sanzione così come irrogata dal Giudice di primo grado, apparendo la stessa appena adeguata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge l'appello come sopra proposto.

Con addebito della tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

### **Procedimento n. 109/A**

U.S.D. FITALESE (ME) avverso l'ammenda di € 150,00 e la inibizione fino al 5.2.2021 per il dirigente Franchina Fiore Daniele - Campionato 2<sup>a</sup> categoria girone "C", Gara Fitalese/Nasitana del 5.2.2017 – C.U. n. 278 del 8.2.2017.

Ha proposto tempestivamente gravame per conto della società il Vice presidente Rizzo Spurna Daniel avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo, chiedendo la riduzione delle sanzioni.

Il reclamante ha sostenuto, riguardo al Franchina, che lo stesso aveva agito istintivamente in un momento d'ira e senza la volontà di provocare alcun danno fisico, tanto che si era ripetutamente scusato con il direttore di gara e si era adoperato perché lo stesso lasciasse l'impianto in assoluta sicurezza.

Quanto alla sanzione pecuniaria, ha osservato che nessun estraneo si era avvicinato agli spogliatoi e che il relativo cancello era rimasto chiuso fin quando non erano sopraggiunti il responsabile dei Vigili Urbani ed i Carabinieri.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti il referto ed il relativo supplemento, che secondo l'art. 35 c.1.1 del C.G.S. fanno "piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare", rileva che il Franchina, all'allontanamento dal terreno di gioco, disposto dall'arbitro per veementi proteste ad una decisione tecnica, reagiva entrando in campo e rivolgendo al direttore di gara frasi ingiuriose e minacciose. Il Franchina alla fine del primo tempo, raggiunto ancora l'arbitro nello spazio antistante gli spogliatoi, lo afferrava violentemente per il collo, procurando allo stesso "*forte dolore ed un vistoso rossore*". Il direttore di gara chiamava quindi i Carabinieri, al sopraggiungere dei quali raccontava quanto accaduto e rimaneva all'interno dello spogliatoio per circa 30 minuti nel timore di ulteriori conseguenze, visto che gli giungevano urla di sostenitori della società ospitante con espressioni ingiuriose e minacciose, come "*ti ammazziamo, ..., figlio di ..., bastardo tu e la Federazione che ti ha mandato qua e ci frega i soldi*". Solo dopo ulteriori 10 minuti, rassicurato dai militari e, su consiglio degli stessi, al fine di evitare ulteriori problemi di ordine pubblico, decideva di dare inizio al secondo tempo e concludeva regolarmente la gara.

Ciò posto, va osservato, in primo luogo, che la tesi difensiva del reclamante risulta assolutamente infondata, considerata la condotta reiteratamente minacciosa ed offensiva, aggravata da un gesto violento. La sanzione personale inflitta al Franchina appare pertanto assolutamente congrua.

Del tutto contenuta si manifesta anche quella pecuniaria, irrogata ai sensi sia dell'art. 4 che dell'art. 19 c.6 C.G.S., secondo cui "per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara le ammende sono applicabili anche ai tesserati della sfera dilettantistica e giovanile".

P. Q. M.

La Corte Sportiva Territoriale rigetta il gravame proposto dal vice presidente della U.S.D. Fitalese e, per l'effetto, dispone incamerarsi la tassa reclamo versata (€ 130,00).

### **Procedimento n. 110/A**

SIG. GIUFFRIDA MAURIZIO (A.S.D. Castiglione Di Sicilia-CT) appello personale avverso la squalifica fino al 31.3.2017 - Campionato Allievi Provinciale, Gara Junior Giarre/Castiglione di Sicilia del 29.1.2017 – C.U. n. 35 del 2.2.2017 della Delegazione Provinciale di Catania.

Con rituale e tempestivo gravame il Giuffrida personalmente impugna la decisione assunta

dal Giudice Sportivo, chiedendo l'annullamento o, comunque, la riduzione della sanzione per non avere egli compiuto alcun comportamento illecito nè, tanto meno, gesti invasivi o di natura violenta nei confronti dell'arbitro.

Ha pur tuttavia ricordato il reclamante che, sebbene squalificato fino al 9. 2.2017, egli è entrato negli spogliatoi solo per consegnare la distinta di gara all'allenatore, che lo sostituiva, ed ha assistito alla partita dall'esterno del recinto di gioco, limitandosi a protestare vivacemente "ma sempre nel rispetto personale" del direttore di gara e degli avversari. Ha aggiunto che nell'intervallo tra il primo ed il secondo tempo un suo dirigente gli ha impedito di tornare negli spogliatoi, ove egli intendeva "dare qualche indicazione ai ragazzi", e di averlo comunque fatto solo a fine gara esclusivamente per "salutare" i suoi giocatori.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che secondo l'art. 35 c.1.1 del C.G.S. fa "piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare", rileva che il Giuffrida "*durante tutta la gara dalla tribuna urlava e insultava*" l'arbitro "*con ripetute minacce di morte*" ed incitava i suoi giocatori a fare altrettanto. Lo stesso faceva ingresso in campo sia alla fine del primo tempo che a fine gara, nonostante i dirigenti della squadra ospitante cercassero di impedirglielo, reiterando le gravi minacce.

Ciò posto, va osservato, in primo luogo, che la tesi difensiva del reclamante risulta assolutamente infondata, considerato che le minacce di morte, proferite all'indirizzo del direttore di gara, sono state reiterate e certamente non "rispettose".

Va rilevata inoltre la ripetuta inosservanza del divieto imposto al tecnico squalificato di accedere all'interno degli spogliatoi (art. 22 c.7 C.G.S.).

La sanzione inflitta pertanto appare congrua e non suscettibile di alcuna riduzione, specie ricordando che, come più volte ribadito da questa Corte, ai dirigenti ed agli allenatori operanti nel settore giovanile si richiede un comportamento maggiormente corretto, stante il compito educativo agli stessi devoluto.

P. Q. M.

La Corte Sportiva Territoriale rigetta il gravame proposto dal sig. Maurizio Giuffrida e, per l'effetto, dispone incamerarsi la tassa reclamo versata (€ 31,00).

### **Procedimento n. 112/A**

A.S.D. CITTA' Di SAN PIETRO CLARENZA (CT) avverso la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 - Campionato 2<sup>a</sup> categoria girone "F", Gara Città di S.Pietro Clarenza/Piano Tavola Calcio del 28.1.2017 – C.U. n.278 del 8.2.2017.

Ha proposto tempestivamente gravame per conto della società il Rappresentante Legale dell'A.S.D. Città di S.Pietro Clarenza, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo, chiedendo l'annullamento della sanzione e la convalida del risultato di 4-3, conseguito in campo.

Il reclamante ha sostenuto che al 30' del secondo tempo il giocatore Battiato Giulio (nato il 7.3.89) non ha sostituito il giocatore Testai Emanuel (nato il 13.10.98), bensì il giocatore Mirabella Gaetano (nato l'8/5/83), che ha lasciato le funzioni di capitano al giocatore Ravalli Andrea. Non è stata quindi violata la disposizione, di cui agli artt. 34 bis N.O.I.F. e 39 c.1 Reg. L.N.D.

Ha inoltre preannunciato il reclamante denuncia contro l'A.S.D. Piano Tavola Calcio per comportamento antisportivo, consistito nella strumentale modifica di un documento ufficiale di gara, volta al fine di conseguire una decisione favorevole del Giudice Sportivo.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letti il referto e gli atti allegati, che secondo l'art. 35 c.1.1 del C.G.S. fanno "piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare", rileva che fra le "variazioni nelle formazioni delle squadre" è



annotato il cambio, avvenuto nella squadra della Città di S.Pietro Clarenza al 30' del secondo tempo, tra Testai Emanuel, inserito nella distinta-giocatori con il n. 2 e nato il 13.10.98, e Battiato Giulio, inserito nella distinta-giocatori con il n.18 e nato il 7.3.89. Sostituzione peraltro confermata dal Dirigente accompagnatore con la sottoscrizione della velina di fine gara.

Accertata pertanto appare la violazione del disposto di cui agli artt. 34bis N.O.I.F. e 39 c.1 Reg. L.N.D., e correttamente inflitta la punizione prevista dall'art.17 c.5 del C.G.S.

P. Q. M.

La Corte Sportiva Territoriale rigetta il gravame e, per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00), non versata.

#### **Procedimento n. 114/A**

A.S.D. RANDAZZO (CT) Avverso squalifica 5 gare calciatore sig. Alfio Fornito - Campionato 1^ Categoria (gir. G), Gara A.S.D. Agira Nissoria/A.S.D. Randazzo del 11/02/2017 - C.U. n. 290 del 15/02/2017.

Con appello ritualmente proposto, l'A.S.D. Randazzo chiede l'annullamento della squalifica comminata al calciatore sig. Fornito ovvero, in via subordinata, la riduzione della predetta sanzione, sostenendo, in buona sintesi, che il proprio calciatore ha assunto un comportamento protestatario, ma non violento.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preliminarmente rileva che a norma dell'art. 35 C.G.S., comma 1.1, i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Ciò premesso, dalla lettura del referto arbitrale si evince che il calciatore sig. Fornito, a seguito di una decisione arbitrale ritenuta non corretta, si rivolgeva dapprima in maniera irrispettosa nei confronti del direttore di gara apostrofandolo con parole ingiuriose e, successivamente, liberandosi dalla presa dei compagni, si riavvicinava al direttore di gara in maniera minacciosa "stringendo il braccio" dello stesso.

Pertanto quanto asserito a sua difesa dalla Società appellante non trova riscontro negli atti ufficiali e, invero, con riferimento agli episodi riportati in atti, l'appellante non li nega, limitandosi a fornire una ricostruzione riduttiva dei fatti. Ciò non di meno il gravame può trovare parziale accoglimento dovendosi rideterminare in termini più equi la sanzione comminata

avvenuta in unico ed isolato contesto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in 4 gare la squalifica al sig. Alfio Fornito.

Senza addebito della tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

#### **Procedimento n. 116/A**

Appello personale del Sig. ABISSO ROSOLINO (Sparta Palermo) avverso squalifica per 3 gare - Campionato di 1^ categoria girone "H", gara Real Suttano/Sparta Palermo del 12/02/2017 - Comunicato Ufficiale n. 290 del 15/02/2017.

Con appello ritualmente proposto il sig. Abisso impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale sopra riportata sostenendo, qui in sintesi, di non avere mancato di rispetto alla persona del direttore di gara ma di avere espresso soltanto disappunto per il suo operato.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preliminarmente rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il rapporto dell'arbitro, con i relativi eventuali supplementi, fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla lettura del referto di gara, con riferimento a quanto in oggetto, si evince che il sig. Abisso è stato espulso al 36' del primo tempo perché, dopo essere stato ammonito "continuava a protestare platealmente", puntando il dito contro l'arbitro e pronunciando una frase insultante.

Non apparendo perciò in dubbio, contrariamente a quanto asserito, che l'appellante si sia reso autore di quanto addebitatogli nelle modalità su descritte, va altresì rilevato, per quanto riguarda l'entità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale, che essa può essere contenuta in termini più adeguati.

La fattispecie appare infatti riconducibile al disposto di cui all'art. 19 comma 4 lettera a), trattandosi di condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti del direttore di gara, contenuta nell'unico contesto protestatario assunto dal calciatore alla notifica del provvedimento di ammonizione e subito cessata, una volta che l'arbitro ha provveduto a decretarne l'espulsione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, dispone connessi in due gare la sanzione della squalifica a carico del sig. Rosolino Abisso.

Dispone altresì di restituirsì la tassa reclamo versata (€ 65,00).

### **Procedimento n. 117/A**

Appello personale del Sig. MARCO VIRGADAMO (Atletico Ribera-AG) avverso squalifica per 4 gare - Campionato di Promozione girone "A", gara Partinicaudace/Atletico Ribera del 12/02/2017 - Comunicato Ufficiale n. 290 del 15/02/2017.

Con appello ritualmente proposto il sig. Virgadamo impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale sopra riportata sostenendo, qui in sintesi, di avere in tutta sincerità ed onestà contestato ripetutamente le decisioni arbitrali, ma di non avere lanciato il pallone all'indirizzo del direttore di gara ma verso un compagno di squadra.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preliminarmente rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il rapporto dell'arbitro, con i relativi eventuali supplementi, fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla lettura del referto di gara, con riferimento a quanto in oggetto, si evince che l'arbitro ha espulso al 50° del secondo tempo il sig. Marco Virgadamo perché, "in evidente segno di disapprovazione" gli proferiva parole irrispettose e offensive calciandogli contro il pallone con violenza, senza colpirlo.

Non apparendo perciò in dubbio, contrariamente a quanto asserito, che l'appellante si sia reso autore di quanto addebitatogli, nelle modalità su descritte, va altresì rilevato, per quanto riguarda l'entità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale, che essa può essere contenuta in termini più adeguati.

La fattispecie appare infatti riconducibile al disposto sanzionatorio di cui all'art. 19 comma 4 lettera a), trattandosi di condotta irrispettosa e ingiuriosa seppur contenuta nel contesto protestatario che ha determinato l'espulsione del calciatore, da aggravarsi avendo il calciatore calcinato il pallone in direzione del direttore di gara, senza tuttavia colpirlo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, dispone connessi in tre gare la sanzione della squalifica a carico del sig. Marco Virgadamo.

Dispone altresì di restituirsì la tassa reclamo versata (€ 65,00)

### **Procedimento n.118/A**

A.S.D. NUOVA SANCIS (PA) Avverso squalifica per cinque gare calciatore sig. Raffaele Guida - Campionato Promozione Gir. "A" Gara Campobello/Nuova Sancis del 11/02/2017 - C.U. n. 285 del 14/02/2017

Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Nuova Sancis impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che la sanzione inflitta risulta sproporzionata all'effettivo accadimento dei fatti, atteso che il calciatore sig. Raffaele Guida si sarebbe limitato a protestare nei confronti di un calciatore avversario e a spintonarlo, il tutto avvenuto in unico contesto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare, rileva che al 44' del 2° tempo è stato espulso il sig. Raffaele Guida unitamente ad altro calciatore avversario perché entrambi, a gioco fermo, si prendevano per il collo. Inoltre il sig. Guida prendeva per il collo un altro calciatore avversario sbattendolo più volte al muro.

Ciò posto quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara e la sanzione così come determinata appare congrua e non suscettibile della benché minima riduzione in relazione ai plurimi comportamenti violenti posti in essere dal sig. Raffaele Guida.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 21/02/2017**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**